




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

**A.C. 3209**

**Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi**

*(Approvato dal Senato – A.S. 1259)*

N. 102 – 21 giugno 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3209

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi

*(Approvato dal Senato – A.S. 1259)*

N. 102 – 21 giugno 2016

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## Estremi del provvedimento

<b>A.C.</b>	3209
<b>Titolo breve:</b>	<b>Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare  approvato con modifiche dal Senato
<b>Commissione di merito:</b>	VI Commissione
<b>Relatrice per la Commissione di merito:</b>	Pelillo
<b>Gruppo:</b>	PD
<b>Relazione tecnica:</b>	assente

## Parere richiesto

<b>Destinatario:</b>	alla VI Commissione
<b>Oggetto:</b>	testo del provvedimento



# INDICE

<b>ARTICOLO 1 .....</b>	<b>- 3 -</b>
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEI CONFIDI .....	- 3 -



## PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca una delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.

Il testo è composto di un unico articolo e non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLO 1

#### **Delega al Governo per la riforma dei confidi**

**La norma**, al fine di favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti attraverso la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (articolo 1, comma 1):

- rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili secondo i principi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia (articolo 1, comma 1, lettera a));
- disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (articolo 1, comma 1, lettera b));
- razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi (articolo 1, comma 1, lettera c));
- sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche, strumenti innovativi, con esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI e dei liberi professionisti (articolo 1, comma 1, lettera d));
- favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i liberi professionisti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei

costi per gli intermediari finanziari e per i confidi (articolo 1, comma 1, lettera e));

- rafforzare i criteri di proporzionalità e specificità relativi all'attività di vigilanza della Banca d'Italia di cui all'articolo 108, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1193) ed estenderli all'intera normativa in materia di confidi (articolo 1, comma 1, lettere f) e g) ;
- assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale (articolo 1, comma 1, lettera h));
- razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari (articolo 1, comma 1, lettera i));
- individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono (articolo 1, comma 1, lettera l)).

Si prevede, inoltre, che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (articolo 1, comma 2).

Dall'attuazione della legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il testo reca inoltre l'espresso richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (articolo 1, comma 3).

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, qualora, in sede di conferimento della delega, non risulti possibile, per la complessità della materia trattata, procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi dai quali derivano tali oneri devono essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

**Al riguardo**, in merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'articolo 1, comma 3, del testo in esame reca una clausola di neutralità riferita all'intero provvedimento nonché il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria del processo di delega nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell'adozione dei relativi decreti legislativi.

Stante tale rinvio, eventuali profili onerosi connessi all'esercizio della delega potranno essere valutati in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo. Ciò con particolare riguardo a taluni dei principi e criteri di delega enunciati, che appaiono, in linea di principio, suscettibili di produrre conseguenze finanziarie, la cui entità ed il cui eventuale impatto sui saldi potranno essere verificati soltanto alla luce delle concrete modalità attuative delle deleghe conferite.

Si fa riferimento, tra l'altro, ai criteri di delega di cui alle lettere *a)* e *b)*, relativi, rispettivamente, alla patrimonializzazione dei confidi e alla promozione della raccolta di risorse, anche, pubbliche nonché alle modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi.

Tanto premesso, appare opportuno che il Governo confermi l'effettiva possibilità di dare attuazione ai principi di delega enunciati dal provvedimento nel rispetto delle modalità, volte ad assicurare la neutralità finanziaria del processo di delega, definite ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 in esame.

Con specifico riguardo all'attività di soggetti appartenenti alla p.a., tra cui le camere di commercio coinvolte nella valutazione degli impatti delle garanzie sui sistemi economici locali (lettera *l)*), andrebbero acquisiti elementi volti a verificare la possibilità per i soggetti competenti di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già esistenti o attivabili in base alla vigente normativa (es: diritti camerati).